

## **CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCRUTINIO FINALE**

Al fine di evitare eventuali difformità di valutazione tra i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti di questo Liceo delibera i criteri generali per la promozione o per la sospensione del giudizio o per la non promozione di quegli studenti che presentino gravi e diffuse insufficienze nel complesso delle materie. Il Collegio dei Docenti, nel sottolineare l'esclusiva competenza del Consiglio di Classe nella valutazione di ogni singolo studente come "persona" e, quindi, di ciò che è più formativo per il medesimo, ritiene che, nel prendere decisioni di non promozione, accertato il requisito della frequenza per la validità dell'anno scolastico, e del voto di comportamento conseguito dallo studente, si debbano tenere nel debito conto i seguenti elementi:

- la gravità delle insufficienze
- la classe frequentata
- le discipline nelle quali si riporta l'insufficienza
- la partecipazione ai corsi di recupero e di sostegno attivati dal Liceo.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione, tenuto conto della normativa vigente, alla luce dei criteri deliberati nel Collegio dei docenti, esamina tutti gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante. La proposta di voto di ciascun docente deve scaturire da un giudizio analitico sul livello di istruzione e formazione conseguito da ciascun alunno in ciascuna disciplina (rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi previsti), che tenga conto dei contenuti appresi, della partecipazione alla vita scolastica, delle capacità, delle attitudini, dell'interesse e dell'impegno, dell'applicazione allo studio e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Tale giudizio costituirà la motivazione della corrispondente proposta di voto. In sede di scrutinio finale la proposta di voto deve tener altresì conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio quadrimestrale nonché delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e agli interventi di recupero effettuati nel corso dell'anno scolastico. Ai sensi dell'art.4 del DPR 122/09, i docenti della classe acquisiranno preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti che hanno svolto attività ed insegnamenti per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa di cui si è avvalsa la scuola, elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno. Si procede al giudizio finale nei confronti degli alunni per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione non inferiore a sei/10 in ogni disciplina di studio e non inferiore a 7/10 nel comportamento, nonché nei confronti degli alunni che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Per gli studenti, invece, che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti tali da non comportare un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio, procede alla valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro i termini fissati per il secondo scrutinio rinviando la formulazione del giudizio finale e provvedendo a predisporre le attività di recupero nelle modalità stabilite dal Collegio docenti.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione Civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Se non nasce dissenso in seno al consiglio di classe, i voti in tal modo proposti si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del D.S. in quanto presidente del Consiglio di classe.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Relativamente agli alunni con disabilità certificata, la valutazione, espressa con voto in decimi,

avviene con le modalità previste dalle disposizioni in vigore ed è riferita al comportamento, alle discipline ed alle attività svolte sulla base del PEI a norma dell'art.314 del dlgs 297/94. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un unico voto.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche definite dal MIM.

#### **Ammissione alla classe successiva**

Si considerano ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato i  $\frac{3}{4}$  delle ore previste dal piano di studi, salvo deroghe, e che hanno conseguito una valutazione di 6/10 in tutte le discipline e almeno 7 nel voto di comportamento.

L'ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o a maggioranza quando viene riconosciuta la capacità dello studente di proseguire gli studi sia per il profitto conseguito che per l'impegno espresso.

#### **Non ammissione alla classe successiva**

La non ammissione alla classe successiva è prevista per quegli studenti che presentino gravi e diffuse insufficienze tali da non consentire una reale possibilità di recupero. Essa viene espressa dal CdC all'unanimità o per voto di maggioranza. Concorrono al giudizio di non promozione, oltre alle carenze accertate, la mancanza di impegno, il comportamento non corretto, l'elevato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non giustificate da gravi e accertate motivazioni.

La non ammissione alla classe successiva è prevista, altresì, per quegli studenti che abbiamo conseguito un voto pari o inferiore a 5/10 nel comportamento, indipendentemente dalla valutazione conseguita nelle discipline.

Per gli studenti/esse non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe motiva con un giudizio globale la non ammissione. In caso di non promozione all'esame di recupero tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. La documentazione inerente alla decisione valutativa del consiglio di classe sarà visionabile, in ottemperanza della decisione del garante della privacy, solo ai diretti interessati (genitori ed esercenti patria potestà). Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate entro il giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

#### **Sospensione del giudizio**

Il Consiglio di Classe dichiarerà la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino insufficienze, rinviandoli alla frequenza delle attività di recupero organizzate dall'Istituzione Scolastica, con prove di verifica obbligatorie da effettuarsi entro e non oltre il termine dell'anno scolastico da parte dei docenti delle discipline coinvolte con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe dichiarerà, altresì, la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino un voto di comportamento pari a 6/10 rinviandoli alla redazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito. L'elaborato critico dovrà essere discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (sessione di recupero). La mancata presentazione dell'elaborato o l'esito non positivo della discussione comporta la non ammissione alla classe successiva.

Per la sospensione del giudizio per carenze disciplinari si deve tener conto della gravità e del numero delle insufficienze, valutando la reale possibilità del recupero attraverso i corsi estivi attivati dalla scuola e lo studio personale. In particolare si può procedere alla sospensione di giudizio in presenza di un numero di valutazioni insufficienti non superiore a due. Il Cdc può deliberare in deroga, solo in

presenza di gravi e documentati motivi, la sospensione di giudizio in presenza di un numero di valutazioni insufficienti superiore a due, comunque in nessun caso superiore a tre.

In caso di sospensione di giudizio il CdC motiva le carenze e fornisce indicazioni per il recupero.

In caso di sospensione di giudizio per voto di comportamento pari a 6/10 il CdC predispone la traccia di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare a cura dello studente su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito.

Il Collegio, per garantire una valutazione consapevole di tutti gli elementi considerati, ha definito tali criteri generali in modo più dettagliato in relazione agli anni di corso e ai relativi obiettivi:

<b>BIENNIO</b>	<p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la promozione alla classe successiva per lo studente che, alla fine di ciascun anno scolastico, dimostri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di possedere un corredo sufficientemente omogeneo di conoscenze relative ai contenuti specifici delle singole discipline, secondo i livelli concordati dal Consiglio di Classe e dai Dipartimenti;</li><li>b) di possedere conoscenze e competenze sufficientemente utili e significative che gli consentano di orientarsi verso livelli superiori nel successivo anno scolastico;</li><li>d) di saper organizzare ed utilizzare i dati cognitivi in modo sufficientemente coerente, secondo i criteri di gradualità logico-operativi ipotizzati dalle singole aree disciplinari nella scansione prevista per il secondo biennio dai singoli Consigli di Classe, in coerenza con la specificità dell'indirizzo;</li><li>e) per la valutazione sommativa di fine anno il Consiglio di Classe terrà, altresì, conto dei livelli di partenza dello studente e della sua progressione in ordine ai livelli minimi di conoscenze, abilità, competenze. Saranno anche da considerare come utili indicatori per la valutazione il processo di formazione globale dello studente, la costanza e la qualità dell'impegno, la partecipazione attiva al lavoro didattico, anche integrativo, overesosi necessario.</li><li>f) abbia dimostrato comportamenti idonei.</li></ul> <p>La promozione al secondo anno può essere conseguita anche da quegli studenti i quali, malgrado l'impegno e i progressi rispetto alla situazione di partenza non avranno raggiunto la piena sufficienza in qualche materia, qualora si ravvisi da parte del Consiglio di Classe la possibilità di una maturazione delle capacità e una adeguata acquisizione delle competenze nell'arco del biennio.</p>
Dal I al II anno	<p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino insufficienze, di norma non più di due, rinviandoli alla frequenza delle attività di recupero organizzate dall'Istituzione Scolastica al termine dell'anno scolastico, con prove di verifica obbligatorie da effettuarsi entro e non oltre il termine dell'anno scolastico da parte dei docenti delle discipline coinvolte con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe dichiarerà, inoltre, la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per gli studenti che abbiano conseguito un voto pari a 6/10 nel comportamento rinviandoli alla discussione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe.</p>

	<p>La non promozione alla classe II può essere disposta dal Consiglio di Classe se si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gravi e diffuse lacune nella preparazione di base</li> <li>b) assenza del requisito della frequenza per la validità dell'anno scolastico</li> <li>c) recupero non avvenuto delle gravi e diffuse lacune nella preparazione generale malgrado la frequenza di attività di recupero ed il sostegno dei docenti</li> <li>d) progresso insufficiente</li> <li>e) impegno discontinuo</li> <li>f) scarsa possibilità di proficua frequenza della classe successiva</li> <li>g) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi</li> <li>h) mancata presentazione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale o l'esito non positivo della discussione durante la sessione di recupero.</li> </ul>
Dal II al III anno	<p>A conclusione del biennio lo studente deve aver conseguito gli obiettivi cognitivi irrinunciabili per ciascuna disciplina, deve, quindi, possedere le conoscenze, le abilità e le competenze indispensabili per affrontare il triennio liceale. Per la promozione, oltre agli indicatori precedentemente elencati, si terrà conto dell'intero curriculum biennale e dei risultati raggiunti, intesi anche come maturazione e progresso. Al termine del biennio verrà rilasciata la certificazione dei livelli di competenze raggiunte.</p> <p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino insufficienze, di norma non più di due, inviandoli alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dall'Istituzione Scolastica al termine della chiusura dell'anno scolastico, con prove di verifica obbligatorie da effettuarsi entro e non oltre il termine dell'anno scolastico da parte dei docenti delle discipline coinvolte con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe dichiarerà, inoltre, la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per gli studenti che abbiano conseguito un voto pari a 6/10 nel comportamento rinviandoli alla discussione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe.</p> <p>La non promozione al terzo anno liceale può essere disposta dal Consiglio di Classe se si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gravi e diffuse lacune nella preparazione</li> <li>b) assenza del requisito della frequenza per la validità dell'anno scolastico</li> <li>c) recupero non avvenuto delle gravi e diffuse lacune pregresse malgrado la frequenza di corsi di recupero ed il sostegno dei docenti</li> <li>d) progresso insufficiente</li> <li>e) impegno discontinuo</li> <li>f) scarsa possibilità di proficua frequenza della classe successiva</li> <li>g) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi</li> <li>h) mancata presentazione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale o l'esito non positivo della discussione</li> </ul>

<p><b>TRIENNIO</b></p> <p>Dal III al IVanno dal IV al V anno</p>	<p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la promozione alla classe successiva per lo studente che, alla fine di ciascun anno scolastico, dimostri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di possedere un corredo sufficientemente omogeneo di conoscenze relative ai contenuti specifici delle singole discipline, secondo i livelli concordati dal Consiglio di Classe e dai Dipartimenti;</li> <li>b) di possedere conoscenze e competenze sufficientemente utili e significative che gli consentano di orientarsi verso livelli superiori nel successivo anno scolastico;</li> <li>d) di saper organizzare ed utilizzare i dati cognitivi in modo sufficientemente coerente, secondo i criteri di gradualità logico-operativi ipotizzati dalle singole aree disciplinari nella scansione prevista per il secondo biennio dai singoli Consigli di Classe, in coerenza con la specificità dell'indirizzo;</li> <li>e) per la valutazione sommativa di fine anno il Consiglio di Classe terrà, altresì, conto dei livelli di partenza dello studente e della sua progressione in ordine ai livelli minimi di conoscenze, abilità e competenze. Saranno anche da considerare come utili indicatori per la valutazione il processo di formazione globale dello studente, la costanza e la qualità dell'impegno, la partecipazione attiva al lavoro didattico, anche integrativo, ove resosi necessario.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per quegli studenti che presentino insufficienze, di norma non più di due, inviandoli alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dall'Istituzione Scolastica al termine della chiusura dell'anno scolastico, con prove di verifica obbligatorie da effettuarsi entro e non oltre il termine dell'anno scolastico da parte dei docenti delle discipline coinvolte con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe dichiarerà, inoltre, la sospensione del giudizio nella prima seduta dello scrutinio finale per gli studenti che abbiano conseguito un voto pari a 6/10 nel comportamento rinviandoli alla discussione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale con successiva emanazione del giudizio di promozione/non promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe.</p> <p>Il Consiglio di Classe dichiarerà la non promozione alla classe successiva per lo studente che, malgrado le iniziative poste in atto dalla scuola, quali corsi di recupero e sostegno svolti in orario extrascolastico ed iniziative didattiche svolte in itinere, presenti ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gravi e diffuse lacune nella preparazione</li> <li>b) assenza del requisito della frequenza per la validità dell'anno scolastico</li> <li>c) recupero non avvenuto delle gravi e diffuse lacune pregresse malgrado la frequenza di corsi di recupero ed il sostegno dei docenti</li> <li>d) progresso insufficiente</li> <li>e) impegno discontinuo</li> <li>f) scarsa possibilità di proficua frequenza della classe successiva</li> <li>g) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi</li> <li>h) mancata presentazione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale o l'esito non positivo della discussione</li> </ul>
--	---